

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2014, n. **294**.

Apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 - Testo unico dell'apprendistato - Recepimento normativa nazionale e disposizioni attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;

Visti:

— la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1948 "Accreditamento sedi formative. Approvazione regolamento e dispositivo del sistema Regione" ed il relativo allegato A "Regolamento per l'accREDITamento delle attività di formazione e/o orientamento" ed allegato B "Dispositivo di accREDITamento per le attività di formazione "a regime";

— la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1948;

— la D.G.R. 23 aprile 2007, n. 656/ "POR OB.3 - Sistema di mantenimento dell'accREDITamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione";

— la L.R. 30 maggio 2007, n. 18, "Disciplina dell'apprendistato";

— la D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 "Direttiva Crediti";

— la D.G.R. n. 95 del 4 febbraio 2008 "POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 - AccREDITamento a regime e mantenimento dell'accREDITamento: ulteriori disposizioni";

— il regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)", così come modificato dal regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento regionale 27 gennaio 2010, n. 1;

— la D.D. 26 gennaio 2009, n. 400 "Approvazione del "Bando aperto per l'iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato", in attuazione dell'art. 8 del regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 - Regolamento di attuazione della L.R. 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato) e s.m.i.";

— la D.G.R. 9 marzo 2009, n. 300 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato) - Istituzione del Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato - Iscrizioni";

— la D.G.R. 6 aprile 2009, n. 473 "Atto di indirizzo delle azioni di orientamento rivolte alle persone nei percorsi dell'istruzione, formazione e lavoro";

— la L.R. 15 aprile 2009, n. 7 "Sistema Formativo Integrato Regionale";

— la D.D. 5 giugno 2009, n. 5303 "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato: iscrizioni, integrazioni, soggetti non ammessi";

— la D.G.R. 16 novembre 2009, n. 1619 "Specificazione delle norme di gestione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dell'offerta formativa per l'attuazione del diritto-dovere, in attuazione della D.G.R. n. 1429 del 3 settembre 2007";

— la D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51 "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione";

— la D.G.R. 18 febbraio 2010, n. 168 "Approvazione dell'aggiornamento del repertorio regionale dei profili professionali";

— la D.D. 26 luglio 2010, n. 6595 "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato: variazioni";

— la D.G.R. 31 gennaio 2011, n. 93 "Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010";

— il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247";

— la D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1518 "Approvazione del repertorio regionale degli standard di percorso formativo",

— la D.G.R. 16 dicembre 2011, n. 1562 "Apprendistato - Costituzione gruppo tecnico di lavoro regionale";

— la D.D. 23 gennaio 2012, n. 320 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato: variazioni”;

— la D.G.R. 24 aprile 2012, n. 441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011”;

— l'“Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” del 12 aprile 2013;

— le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011)” adottate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 febbraio 2014;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di adottare il presente atto nelle more di ulteriori adeguamenti alla normativa nazionale in corso di definizione;

3. di recepire l'“Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti”, posto in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di rinviare a successivo atto il recepimento del testo consolidato di cui al precedente punto 3, alla luce delle modificazioni normative nazionali attualmente in corso di definizione;

5. di recepire le “Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011)” che nel contempo sono state adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 20 febbraio 2014, posto in Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di stabilire che quanto già previsto nell'“Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” sottoscritto dalla Regione Umbria e dalle Parti sociali opera in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza rispetto alle “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011)” ed è da intendere modificato e/o integrato nelle parti con esse discordanti;

7. di istituire l'“Elenco regionale aperto dei soggetti erogatori dell'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 - Testo unico dell'apprendistato”, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011” e dall'“Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” del 12 aprile 2013;

8. di approvare i criteri di attuazione e selezione dell'“Avviso pubblico per la costituzione dell'“elenco regionale aperto dei soggetti erogatori dell'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n.167/2011”, posto in Allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. di autorizzare il dirigente del Servizio politiche attive del lavoro ad approvare con propri atti il suddetto avviso e le successive determinazioni per la sua attuazione;

10. di stabilire che sino alla costituzione dell'“Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011”, l'erogazione della formazione formale esterna in apprendistato professionalizzante rivolta agli apprendisti assunti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011, è svolta dagli organismi pubblici e privati già iscritti nel previgente “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato” di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 2009 e s.m.i.;

11. di istituire, all'interno del catalogo unico regionale dell'offerta formativa, una specifica sezione dell'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs 167/2011;

12. di stabilire che la costituzione di detta sezione sarà realizzata in seguito all'emanazione e agli esiti di apposito avviso pubblico regionale;

13. di stabilire che l'attuazione operativa dell'emanando avviso pubblico di cui sopra nonché dell'intera offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011, inserita nella predetta specifica sezione del catalogo unico regionale, sarà a cura delle Province di Perugia e di Terni, intese come organismi intermedi ossia gestori delegati come già nell'attuazione della precedente normativa in materia;

14. di stabilire che le risorse assegnate alla Regione Umbria dal D.D. 460/Segr D.G./2011 del 2 dicembre 2011, riferite all'annualità 2011, pari ad euro 1.833.375, sono ripartite a favore di dette Amministrazioni provinciali per il

finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, nella misura del 70 per cento alla Provincia di Perugia e nella misura del 30 per cento alla Provincia di Terni ovvero che alla prima vadano assegnate risorse pari ad euro 1.283.362,50 ed alla seconda risorse pari ad euro 550.012,50;

15. di rinviare a successivo atto del dirigente del Servizio politiche attive del lavoro l'impegno e la liquidazione delle risorse di cui al punto precedente;

16. di dare comunicazione, tramite il Servizio competente, delle decisioni assunte circa la ripartizione delle risorse di cui al D.D. 460/Segr D.G./2011 del 2 dicembre 2011, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, per il seguito di propria competenza;

17 di stabilire che le Amministrazioni provinciali trasmettano alla Regione il rapporto annuale di monitoraggio sulle attività svolte inerenti l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, da inviare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal D.D. 460/Segr D.G./2011;

18 di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Riommi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 - Testo unico dell'apprendistato - Recepimento normativa nazionale e disposizioni attuative.

Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247", in applicazione della delega conferita dall'art. 1, comma 30, della L. n. 247/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 1, della Legge n. 183/2011, ha riformato, com'è noto, la disciplina del contratto di apprendistato, abrogando la normativa preesistente, ora sostituita da un "Testo unico" che disciplina l'intero istituto.

Nel nuovo testo legislativo, volto a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, tale contratto è definito secondo le seguenti tipologie:

- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3 D.Lgs. n. 167/2011), rivolto ai giovani da 15 a 25 anni, anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, di durata stabilita dalle Regioni, d'intesa con le parti sociali, con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. n. 167/2011) per i giovani tra i 18 e 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 5 D.Lgs. n. 167/2011), per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e postuniversitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato.

La piena attuazione del Testo unico è, comunque, rimandata al recepimento dei principi in esso dettati da parte delle Regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Regione Umbria, avendo a suo tempo normato l'intero istituto dell'apprendistato con la L.R. n. 30/2007 e con il successivo R.R. n. 5/2008 e s.m.i., si colloca tra le Regioni che devono adottare le necessarie regolamentazioni di competenza, ponendo le condizioni per la coerenza dell'offerta formativa di competenza regionale nei modi e nei termini disposti dal D.Lgs. 167/2011.

In data 24 aprile 2012, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 441 con la quale si sono regolati, in una logica di "intervento ponte" che garantisce continuità al sistema, gli aspetti formativi del nuovo istituto dell'apprendistato (competenza esclusiva delle Regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione), rimandando, per un approccio complessivo, alla rilegificazione della materia - anche con riferimento alle più generali esigenze di programmazione integrata dell'offerta formativa, nell'ambito delle politiche del lavoro - tenuto conto dell'evoluzione in atto del più generale quadro giuslavoristico di competenza dello Stato e previo confronto con le parti sociali nei ruoli definiti dal D.Lgs. 167/2011.

Nelle more della rilegificazione regionale, la Regione Umbria e le parti sociali hanno sottoscritto, in data 12 aprile 2013, un "Accordo relativamente alla formazione degli apprendisti", che con il presente atto, e di esso parte integrante e sostanziale quale Allegato A, si intende recepire. Finalità dell'accordo è la definizione delle modalità attuative di quanto definito dalla suddetta deliberazione di Giunta n. 441/2012.

Nella logica della realizzazione di un sistema formativo integrato e coerente con i riferimenti dell'apprendimento lungo il corso della vita, l'accordo fra Regione Umbria e parti sociali interessa, in una logica di sistema, le diverse tipologie di apprendistato, al fine di:

- garantire agli apprendisti, nel limite delle risorse disponibili e privilegiando in ogni caso i soggetti interessati dall'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la possibilità di apprendere in modo integrato le conoscenze e le competenze necessarie per acquisire una qualifica;

- favorire la qualificazione delle imprese e dei soggetti dell'offerta, verso modelli pedagogici di integrazione fra apprendimenti formali e non formali;
- favorire la messa in valore degli apprendimenti formali e non formali maturati dagli apprendisti nel corso della loro vita professionale e personale, attraverso la trasparenza delle attestazioni, il riconoscimento dei crediti formativi, come risorsa di personalizzazione dei percorsi, la certificazione delle competenze ed il rilascio di qualifica.

In via generale, i contenuti dell'accordo riguardano:

- il piano formativo individuale;
- il rafforzamento della trasmissione dei saperi in apprendistato;
- l'attestazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino;
- la certificazione delle competenze;
- il monitoraggio e valutazione dell'offerta formativa;
- la programmazione dell'offerta formativa nell'ambito delle tre tipologie di apprendistato.

L'art. 8 di detto accordo riguarda la programmazione dell'offerta formativa pubblica nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, che secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, è disciplinata dalle Regioni - sentite le parti sociali - e va ad integrare, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere che invece viene svolta sotto la diretta responsabilità dell'azienda. Tale offerta formativa pubblica è finalizzata all'acquisizione delle sole competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per il triennio di durata del contratto di apprendistato.

La Regione Umbria, pertanto, nei limiti delle risorse disponibili e secondo principi di equità delle opportunità di accesso, programma l'offerta formativa relativa alle competenze di base e trasversali.

In data 20 febbraio 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato le "Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011)" così come previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, (convertito nella Legge n. 99 del 9 agosto 2013) che dà facoltà alla suddetta Conferenza di adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere al fine di uniformare la disciplina di tale contratto su tutto il territorio nazionale.

Si ritiene, pertanto, opportuno che la Regione Umbria, con il presente atto, recepisca le suddette "Linee Guida" stabilendo che quanto già previsto nell'accordo sottoscritto dalla Regione Umbria e dalle Parti sociali è destinato ad operare in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza rispetto a tali linee guida ed è da intendere modificato e/o integrato nelle parti con esse discordanti.

L'accordo tra Regione Umbria e parti sociali prevede, tra quant'altro, che i percorsi formativi relativi alle competenze di base e trasversali sono erogati da agenzie formative accreditate dalla Regione Umbria per la macrotipologia "Formazione continua", e che inoltre dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell'offerta formativa;
- raccordo, in materia di formazione degli apprendisti con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali;
- esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti.

Si ritiene quindi necessaria l'istituzione dell' "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 - Testo unico dell'apprendistato", in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 441 "Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011" e dal successivo "Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti" del 12 aprile 2013.

Conseguentemente all'istituzione dell'Elenco di cui sopra, la Regione Umbria intende procedere, con il presente atto, all'approvazione dei criteri di attuazione e selezione dell' "Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011", di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il dirigente del Servizio politiche attive del lavoro ad approvare con propri atti il suddetto avviso pubblico e le successive determinazioni per la sua attuazione.

L'avviso prevede, ai fini della semplificazione amministrativa, che gli organismi di formazione pubblici e privati già inseriti nel previgente "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato" di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 2009 e s.m.i., saranno iscritti d'ufficio nell'Elenco sopra istituito, dietro presentazione di semplice richiesta ed autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti. Tale modalità di iscrizione prevista per i sopradetti organismi è da ritenersi sufficiente in quanto, rispetto all'avviso permanente ad oggi in vigore e sulla base del quale gli organismi sono stati inseriti nel precedente Catalogo, restano invariate:

- le condizioni, i requisiti e le modalità della richiesta di iscrizione;
- le modalità di richiesta di aggiornamento;
- la valutazione delle richieste;
- la durata dell'iscrizione all'Elenco generale.

In continuità con quanto già previsto all'art. 4, c. 2 delle "Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011" (D.G.R. n. 441/2012), si ritiene necessario che sino alla costituzione dell' "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011", l'erogazione della formazione formale esterna in apprendistato professionalizzante rivolta agli apprendisti assunti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011, è svolta

dagli organismi pubblici e privati già iscritti nel previgente “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato” di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 2009 e s.m.i.

In seguito alla costituzione dell' “Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011”, si ritiene necessario che la Regione Umbria istituisca, all'interno del Catalogo unico regionale dell'offerta formativa, con il quale condividerà la struttura informativa e tecnologica, una specifica sezione dell'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs 167/2011. La costituzione di detta sezione sarà realizzata in seguito all'emanazione e agli esiti di apposito avviso pubblico regionale.

L'attuazione operativa dell'emanando avviso pubblico di cui sopra nonché dell'intera offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 inserita nella suddetta specifica sezione, sarà a cura delle Province di Perugia e di Terni, intese come organismi intermedi ossia gestori delegati.

Tale scelta è dettata da criteri di opportunità di semplificazione amministrativa in quanto si pone in continuità con quanto già previsto dalla L.R. 18/2007 nonché dal R.R. n. 5/2008 e s.m.i., che, per l'apprendistato professionalizzante, già prevedevano la gestione operativa della relativa formazione a catalogo in capo alle Province di Perugia e Terni.

Con Decreto Direttoriale 460/Segr D.G./2011 del 2 dicembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro - ha ripartito e assegnato alle Regioni e Province Autonome, le risorse relative all'annualità 2011 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente. Alla Regione Umbria sono state assegnate risorse pari ad euro 1.833.375,00. La comunicazione degli estremi e degli importi degli impegni assunti dalla Regione, con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite, devono essere comunicate a detto Ministero entro ventiquattro mesi dal trasferimento ovvero entro il 22 marzo 2014.

La Regione Umbria, sulla base di quanto sopra espresso circa l'attuazione operativa dell'offerta formativa in materia di apprendistato in capo alle Province di Perugia e Terni, ritiene opportuno che le risorse ad essa assegnate dal D.D. 460/Segr D.G./2011 del 2 dicembre 2011 vengano ripartite a favore di dette Amministrazioni provinciali.

Il Servizio Politiche attive del lavoro, tenuto conto del monitoraggio annuale dei dati relativi agli apprendisti, delle attività formative attuate dalle Amministrazioni provinciali e della complessiva situazione delle due Province, ritiene congruo, in accordo con le stesse Amministrazioni provinciali, mantenere la medesima ripartizione percentuale già disposta a partire dalla D.G.R. n. 520 del 14 aprile 2009 “Legge regionale 30 maggio 2007, n. 18. Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5. Approvazione piano annuale 2009 apprendistato professionalizzante” e assegnare le risorse previste dal D.D. 460/Segr D.G./2011 del 2 dicembre 2011, per l'annualità 2011, nella misura del 70 per cento alla Provincia di Perugia e nella misura del 30 per cento alla Provincia di Terni ovvero che alla prima vadano assegnate risorse pari ad euro 1.283.362,50 ed alla seconda risorse pari ad euro 550.012,50.

Per quanto sopra espresso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A**ACCORDO FRA REGIONE UMBRIA E PARTI SOCIALI
RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI****1. Finalità**

Finalità del presente accordo è la definizione delle modalità attuative di quanto definito dalla DGR 24 aprile 2012 n.441 "Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.lgs.167/2011 – Testo unico dell'apprendistato".

Nella logica della realizzazione di un sistema formativo integrato e coerente con i riferimenti dell'apprendimento lungo il corso della vita, l'accordo interessa, in una logica di sistema, le diverse tipologie di apprendistato, al fine di:

- garantire agli apprendisti, nel limite delle risorse disponibili e privilegiando in ogni caso i soggetti interessati dall'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la possibilità di apprendere in modo integrato le conoscenze e le competenze necessarie per acquisire una qualifica;
- favorire la qualificazione delle imprese e dei soggetti dell'offerta, verso modelli pedagogici di integrazione fra apprendimenti formali e non formali;
- favorire la messa in valore degli apprendimenti formali e non formali maturati dagli apprendisti nel corso della loro vita professionale e personale, attraverso la trasparenza delle attestazioni, il riconoscimento dei crediti formativi, come risorsa di personalizzazione dei percorsi, la certificazione delle competenze ed il rilascio di qualifica.

La Regione e le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a curarne l'applicazione e l'integrazione nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, ai fini del rafforzamento del ruolo dell'apprendistato nel più ampio sistema educativo, di istruzione e formazione, così come nelle politiche del lavoro.

2. Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale è riferito all'insieme della formazione formale e non formale che complessivamente costituisce il percorso di professionalizzazione dell'apprendista.

Il piano formativo individuale è definito, in ragione della qualifica oggetto di acquisizione, sulla base delle indicazioni e degli standard formativi definiti dal CCNL di riferimento, tenendo in conto gli apprendimenti formali e non formali maturati dall'apprendista precedentemente alla stipula del contratto di lavoro.

La responsabilità della definizione del piano formativo individuale è dell'impresa, che si avvale nel caso di apprendisti interessati dall'assolvimento dell'obbligo di istruzione, del supporto dei soggetti educativi e formativi esterni, così come richiamato nel presente Accordo all'art. 7. Il piano formativo individuale è redatto secondo gli standard indicati dai CCNL di riferimento o, in mancanza, nel rispetto degli elementi informativi di cui all'allegato A al presente accordo.

Il piano formativo individuale costituisce il riferimento per la programmazione didattica della formazione formale – interna ed esterna all’impresa – e la valutazione in itinere degli apprendimenti maturati dall’apprendista.

Il piano formativo individuale, sottoscritto dall’impresa e dal lavoratore cui si riferisce, è acquisito dalla Regione come evidenza nell’ambito dei procedimenti pubblici di rilascio di qualifica e di certificazione delle competenze.

3. Rafforzamento della trasmissione dei saperi in apprendistato

Fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le parti convengono sulla opportunità di rafforzare la trasmissione dei saperi in impresa, vista come fattore di qualificazione del lavoro. A tal fine sono assunti i seguenti riferimenti minimi di competenza alla base dello sviluppo da parte della Regione di eventuali azioni di sistema mirate e ad accesso volontario, rivolte alle imprese e – per gli aspetti di competenza – alle agenzie formative accreditate:

- Comprendere i bisogni e le caratteristiche di apprendimento dell'apprendista;
- Istituire condizioni favorevoli alla trasmissione ed all'apprendimento di conoscenze e competenze;
- Svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.

La positiva frequenza delle azioni ad accesso volontario di cui al precedente paragrafo concorre alla dimostrazione del possesso del requisito di elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, così come definito, ai fini del riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano, dall'art. 33, comma 2, lettera c) della L.R. n. 4 del 13 febbraio 2013 “Testo Unico in materia di artigianato” della Regione Umbria.

4. Attestazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino

Gli apprendimenti maturati nell'ambito dell'apprendistato sono attestati dall'impresa secondo le modalità ed i format definiti dalla contrattazione collettiva o, in difetto, con riferimento ai format tipo di: I) attestato di frequenza e II) attestato di apprendimenti non formali ed informali di cui alla DGR 51 del 18 gennaio 2010.

Ferma restando la competenza del datore di lavoro della registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali acquisita dall'apprendista attraverso l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le Parti concordano sulla opportunità di avviare l'istituzione di modalità comuni di attivazione, gestione e rilascio del libretto formativo del cittadino, rivolte alla semplificazione amministrativa ed all'effettivo utilizzo dello strumento.

A tale riguardo, la Regione avvia, in accordo con le parti sociali, la gestione integrata del libretto formativo del cittadino per lo specifico dei minori che assolvono l'obbligo di istruzione nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, al fine di meglio garantire consistenza, capitalizzazione e tracciabilità del percorso.

5. Certificazione delle competenze

Le parti si danno reciprocamente atto della opportunità di procedere in modo progressivo alla implementazione del sistema regionale della certificazione delle competenze nell'ambito dell'apprendistato, anche attraverso l'individuazione di specifiche fattispecie da cui avviare opportune sperimentazioni.

6. Monitoraggio e valutazione dell'offerta formativa

In ragione delle novità introdotte dal Testo Unico dell'Apprendistato, le Parti convengono sull'opportunità di istituire un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio dell'offerta formativa formale, interna ed esterna, funzionalmente allo sviluppo delle modalità di programmazione, degli standard minimi applicabili ed alla definizione di azioni di accompagnamento e rafforzamento di sistema.

Il tavolo è coordinato dalla Regione, che provvede alla sua convocazione in modo propedeutico agli atti di programmazione, oltreché su richiesta delle parti.

7. Programmazione dell'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione formale, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e Province Autonome nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e nel Decreto legislativo 226/2005

Al fine di garantire una adeguata copertura del territorio, i percorsi formativi realizzati all'esterno dell'azienda sono erogati da agenzie formative accreditate dalla Regione Umbria per la macrotipologia "Formazione iniziale" e in possesso dei requisiti di cui al DM 139/2007, da Istituti di Istruzione Professionale e da reti costituite fra i soggetti sopra richiamati. Gli attuatori saranno selezionati sulla base delle proposte progettuali in esito ad avviso pubblico.

Al fine di favorire la frequenza secondo modalità flessibili e pedagogicamente consistenti, i percorsi formativi sono articolati per unità capitalizzabili, fruite dai destinatari – nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità – sulla base di uno specifico piano formativo individuale, definito in conformità all'allegato B.

I percorsi formativi per il raggiungimento della qualifica professionale di cui all'art.3 del D.Lgs 167/2011 hanno di norma durata biennale, potendo essere svolti, in coerenza con il piano formativo individuale, nell'arco di un triennio.

Per gli apprendisti che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora assolto l'obbligo di istruzione, la durata annua della formazione è pari a 600 ore/anno di cui 500 di formazione esterna e 100 ore di formazione interna all'azienda. Nel caso in cui l'apprendista non abbia frequentato il primo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale o il primo anno di un percorso scolastico del II ciclo, la durata annua è incrementata di 200 ore per il solo primo anno di apprendistato, con riferimento alla frequenza di specifiche unità

formative, svolte all'esterno dell'impresa e rivolte all'apprendimento delle competenze chiave di cui al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, N. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Per gli apprendisti che, alla data della stipula del contratto, hanno assolto all'obbligo di istruzione, la durata annua della formazione è pari a 500 ore/anno, di cui almeno 140 ore di formazione esterna, definite in sede di redazione del piano formativo individuale.

Lo svolgimento delle attività di formazione formale, esterna ed interna, è attestato da apposito registro analitico vidimato dalla amministrazione pubblica, compilato a cura del soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore presso cui l'apprendista svolge la formazione formale esterna supporta l'impresa nella definizione del piano formativo individuale, provvedendo – nel caso in cui il lavoratore sia maggiorenne – al riconoscimento degli eventuali crediti formativi. Al soggetto attuatore spetta inoltre il compito di coordinare e supportare l'intero processo formativo rivolto al rilascio di qualifica, coadiuvando l'impresa – sulla base di modalità stabilite a partire dal piano formativo individuale – nella sua attuazione pedagogica e valutativa.

La Regione provvede all'istituzione della commissione di esame ai fini del rilascio di qualifica, in attuazione della normativa vigente in materie di leFP. L'apprendista accede all'esame sulla base della dimostrata conclusione del percorso di apprendimento, in coerenza con quanto definito dal proprio piano formativo individuale.

8. Programmazione dell'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante

La Regione, nei limiti delle risorse disponibili e secondo principi di equità delle opportunità di accesso, programma l'offerta formativa relativa alle competenze di base e trasversali. La durata della formazione è così specificata:

- l'intero massimale di 120 ore/triennio per gli apprendisti in possesso del solo assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- non inferiore a 80 ore/triennio per tutti gli apprendisti in possesso di un titolo di istruzione o formazione professionale.

Nel caso di contratti di apprendistato professionalizzante di natura stagionale la formazione relativa alle competenze di base e trasversali è così specificata:

- per i contratti di durata fino a sei mesi: da un minimo di 10 ad un massimo di 20 ore, sulla base del livello di istruzione posseduto dall'apprendista;
- per i contratti di durata superiore a sei mesi: da un minimo di 20 ad un massimo di 40 ore, sulla base del livello di istruzione posseduto dall'apprendista.

Ai fini della semplificazione amministrativa e della valorizzazione delle risorse di sistema in essere le opportunità formative sono ridefinite dalla Regione a partire dall'offerta formativa in essere, attualmente erogata dalle Province, derivante dal Regolamento di attuazione della

legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato), attraverso riconduzione dei singoli corsi allo standard di durata previsto dall'art. 4 del D.lgs.167/2011 – Testo unico dell'apprendistato. Sono a tal fine sviluppate, in concerto con gli enti assegnatari e le Province, adeguate proposte di ridefinizione, anche con riferimento al livello di istruzione dei destinatari (obbligo di istruzione, diploma, laurea), oggetto di successivo confronto con le Parti Sociali.

I percorsi formativi di cui al primo paragrafo del presente articolo sono in ogni caso erogati da agenzie formative accreditate dalla Regione Umbria per la macrotipologia “Formazione continua”, e che inoltre dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell'offerta formativa
- raccordo, in materia di formazione degli apprendisti con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali;
- esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti.

Al fine di favorirne la frequenza, le attività formative sono articolate per unità capitalizzabili, fruite dai destinatari – nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità – sulla base del proprio piano formativo individuale.

Le singole unità capitalizzabili positivamente frequentate costituiscono credito formativo con valore a priori, anche con riferimento all'eventuale passaggio dell'apprendista ad altra impresa.

La Regione, nel limite delle risorse disponibili eccedenti quanto richiamato al primo capoverso, programma ulteriore attività formativa esterna all'impresa di contenuto tecnico-professionale, a frequenza non obbligatoria, sulla base dei fabbisogni espressi dalla bilateralità. Le parti sociali si impegnano alla promozione di tale opportunità, agendo anche attraverso la sua integrazione con l'offerta formativa propria dei Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua.

9. Programmazione dell'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca

Le parti convengono sulla opportunità elaborare - su istruttoria di merito svolta dalla Regione, di concerto con l'Università e gli Istituti interessati – specifiche modalità di promozione e regolazione dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i profili che attengono alla formazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs 167/2011.

ALLEGATO A

ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO**(ad esclusione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca)****A) Coordinate dell'impresa**

Denominazione
Natura giuridica
Sede
Recapiti
CF/PI
Numero di addetti

B) Coordinate dell'apprendista

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Eventuale recapito e-mail

C) Posizione contrattuale

Data di assunzione:
CCNL di riferimento:
Inquadramento all'atto dell'assunzione:
Qualifica contrattuale oggetto del contratto di apprendistato:

D) Caratteristiche di istruzione e formazione dell'apprendista

Livello di istruzione dell'apprendista alla data dell'assunzione (con indicazione completa della relativa attestazione):
Eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato:
Formazione svolta in eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato (con indicazione completa della relativa attestazione):
Altre attività formative svolte negli ultimi 5 anni antecedenti la data assunzione (con indicazione completa della relativa attestazione):
Eventuali percorsi di istruzione o formazione in essere:

E) Piano Formativo Individualizzato**E.1 Formazione relativa a competenze di base e trasversali**

Durata oraria nel triennio, di cui nel primo (...), secondo (...) e terzo anno (...)
Competenze di cui è prevista l'acquisizione
Modalità di svolgimento dell'attività formativa:

E.2 Formazione relativa a competenze tecnico-professionali

Durata oraria nel triennio, di cui nel primo (...), secondo (...) e terzo anno (...):
Competenze di cui è prevista l'acquisizione:
Modalità di svolgimento dell'attività formativa:

ACCORDO FRA REGIONE UMBRIA E PARTI SOCIALI RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

FIRME

ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO

(per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione)

A) Coordinate dell'impresa

Denominazione
Natura giuridica
Sede
Recapiti
CF/PI
Numero di addetti

B) Coordinate dell'apprendista

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Eventuale recapito e-mail

C) Posizione contrattuale

Data di assunzione:
CCNL di riferimento:
Inquadramento all'atto dell'assunzione:
Qualifica contrattuale oggetto del contratto di apprendistato:

D) Caratteristiche di istruzione e formazione dell'apprendista

Livello di istruzione dell'apprendista alla data dell'assunzione (con indicazione completa della relativa attestazione):
Eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato:
Formazione svolta in eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato (con indicazione completa della relativa attestazione):

ACCORDO FRA REGIONE UMBRIA E PARTI SOCIALI RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

FIRME

E) Piano Formativo Individualizzato

E.1 Formazione relativa a competenze di base e trasversali

Tipologia	Anno	Ore
Area linguistico-culturale		
Area matematico-scientifica		
Informatica		
Legislazione del lavoro/Normativa di settore		

Durata oraria complessiva

Modalità di svolgimento dell'attività formativa:

E.2 Formazione relativa a competenze tecnico-professionali

Tipologia	Anno	Ore

Durata oraria complessiva:

Modalità di svolgimento dell'attività formativa:



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO B

Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Repertorio atti n. 32/csr del 20 febbraio 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014

PRESO ATTO che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 il quale ha previsto che la formazione professionalizzante, interna alle aziende, venga integrata dalla formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionale, nel limite delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", il quale ha stabilito che questa Conferenza adotti le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

PRESO ATTO che il comma 2 del citato articolo 2 prevede che possano, in particolare, essere adottate alcune disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

CONSIDERATA la necessità di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ragione della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione professionale, ha trasmesso con nota n. 4774/C9LAV/C9FP del 17 ottobre 2013, la proposta di Linee guida per l'apprendistato professionalizzante;

CONSIDERATO che detta proposta, con nota del 29 ottobre 2013, è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze con richiesta di far pervenire le proprie valutazioni al fine della prosecuzione della relativa istruttoria;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota n. 28147 del 4 dicembre 2013, ha reso noto di non avere osservazioni da formulare, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 dicembre 2013, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla proposta di linee guida in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Regioni hanno concordato alcune modifiche al testo;

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/0000901/L del 14 febbraio 2014, ha inviato la versione definitiva della bozza di Linee guida in argomento che è stato diramata, il 17 febbraio 2014, alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla deliberazione con la precisazione che la Regione Puglia, con riferimento al numero di ore dell'offerta informativa pubblica, intende applicare quanto previsto dalla propria legge regionale;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

DELIBERA DI ADOTTARE LE SEGUENTI

**LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(Art. 4 D. Lgs. n. 167 del 2011)**

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

1. Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che il limite delle risorse pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Province autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro programmazione formativa.

Le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove esauriscano le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.





L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile¹ per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore, per gli apprendisti *privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado*;
- 80 ore, per gli apprendisti *in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale*²;
- 40 ore, per gli apprendisti *in possesso di laurea o titolo almeno equivalente*³.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

1. *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*⁴;
2. *Organizzazione e qualità aziendale*;
3. *Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo*;
4. *Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva*;
5. *Competenze di base e trasversali*;
6. *Competenza digitale*;
7. *Competenze sociali e civiche*;
8. *Spirito di iniziativa e imprenditorialità*;
9. *Elementi di base della professione/mestiere*.

¹ Si intende per disponibile un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

² Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010, e del "Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

³ Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

⁴ Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale formazione costituisce credito formativo permanente.



La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

2. Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

3. Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante: "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

4. Aziende multilocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida⁵ e, quindi, dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

5. Disposizioni finali

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse.

⁵ Vedi punto 5





Inoltre, a seguito dell'approvazione delle presenti Linee Guida, verrà costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di:

- Definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- Definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- Articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 167 del 2011, in moduli coerenti con L'EQF, l'elenco delle competenze individuate all'articolo 1 delle presenti Linee Guida;
- Definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti Linee Guida.

6. Salvaguardia delle competenze delle Province autonome

In considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

ALLEGATO C



Regione Umbria

Giunta Regionale

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DELL' ELENCO REGIONALE APERTO PER L'EROGAZIONE
DI OFFERTA FORMATIVA NELL'AMBITO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
EX ART. 4 D. LGS. N.167/2011

Articolo 1

FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Finalità del presente avviso pubblico è la costituzione dell' "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 – Testo unico dell'apprendistato" (di seguito, per brevità, "Elenco regionale"), in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2012, n.441 "Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011" e dal successivo "Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla formazione degli apprendisti " del 12 aprile 2013.

Articolo 2

SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale gli organismi di formazione pubblici o privati che:
 - a) alla data della domanda, risultino accreditati dalla Regione Umbria per la macrotipologia "Formazione continua e permanente"e possiedano i seguenti ulteriori requisiti:
 - b) capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell'offerta formativa;
 - c) raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali;
 - d) esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti.
2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, l'organismo di formazione sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, facendo riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) per "*capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell'offerta formativa*" si intende la disponibilità, dimostrabile attraverso produzione a richiesta di documentazione (titolo d'uso, nelle fattispecie previste dal Dispositivo di accreditamento per le attività di formazione "a regime", DGR 09/12/2004 n.1948 e sue successive modifiche), di due o più sedi cursuali ubicate nel territorio dell'Umbria, idonee nella destinazione d'uso dei locali e nel rispetto della normativa vigente, in materia di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.), prevenzione incendi e antinfortunistica;
 - b) per "*raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali*" si intendono, anche alternativamente,:
 - b1) la presenza fra i soci dell'organismo formativo di una o più associazioni o enti bilaterali sopra richiamati, dimostrabile da statuto e libri sociali;
 - b2) l'esistenza di un legame formale di appartenenza fra l'organismo formativo ed una o più associazioni o enti bilaterali sopra richiamati, dimostrabile attraverso statuti, deliberazioni o



Regione Umbria

Giunta Regionale

altra documentazione formale;

- b3) l'esistenza di protocolli di relazione fra l'organismo formativo, le associazioni e gli enti bilaterali regionali sopra richiamati, inerenti alla formazione in apprendistato. Ove l'ente bilaterale non sia presente sul territorio regionale, il protocollo ha valore quando sottoscritto da almeno una associazione dei datori ed una associazione dei prestatori di lavoro sopra richiamate, aventi valenza regionale;
- c) per *“esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti”* si intende la realizzazione di attività formative formali svolte con specifico riferimento ai lavoratori in apprendistato, dimostrabili attraverso convenzioni di affidamento ed ogni altra documentazione prevista dalle norme in materia di formazione in apprendistato, anche previgenti al D.Lgs. 167/2011.
3. I soggetti che possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale sono distinti in due specifiche categorie:
- a) gli organismi di formazione pubblici e privati già presenti nell'antecedente “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato” di cui alla D.G.R. n.300 del 9 marzo 2009 e s.m.i.,
- b) gli organismi di formazione pubblici e privati non presenti nel “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato” di cui alla D.G.R. n.300 del 9 marzo 2009 e s.m.i.,
4. A fini della semplificazione amministrativa, gli organismi di cui all'art.3, comma a, sono iscritti d'ufficio nell'Elenco regionale, dietro semplice presentazione della richiesta di iscrizione ed autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti già richiesti per l'inserimento nel richiamato Catalogo.

Articolo 3

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE

1. Gli organismi di cui all'art.3, comma a, presentano la richiesta di iscrizione ed autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'antecedente Catalogo, tramite l'invio del modello di cui all'Allegato “A” - Richiesta di iscrizione ed autocertificazione del possesso dei requisiti ai sensi dell'art.1, comma 2 dell'Avviso riservata ai soggetti formativi già iscritti nel “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato” di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 2009 e s.m.i.”.
2. Gli organismi di cui all'art.3, comma a, presentano la richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, tramite l'invio dei modelli di cui, rispettivamente,
- a) all'Allegato “B” - Richiesta di iscrizione/di aggiornamento
- e
- b) all'Allegato “B.1” - Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione o dell'aggiornamento.
3. Gli Allegati di cui ai commi 1 e 2, debitamente compilati e sottoscritti in originale, devono essere inoltrati, a mezzo raccomandata A/R, alla Regione Umbria, Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro - Servizio Politiche Attive del Lavoro, via M. Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia. Sul plico deve essere riportata la dicitura “Avviso aperto per l'iscrizione nell'Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011”.



Regione Umbria

Giunta Regionale

4. La Regione Umbria non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore e per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella richiesta di iscrizione.
5. Le dichiarazioni effettuate dal richiedente hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti falsi e/o dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 4

DURATA DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso ha durata e validità permanente, fino ad eventuale revoca.
2. Gli organismi che intendono iscriversi seguendo le modalità previste all'art.3, possono inoltrare richiesta a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Articolo 5

AMMISSIBILITÀ ED ESITI

1. Le richieste di iscrizione all'Elenco regionale sono sottoposte ad un'istruttoria formale tesa a verificare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.
2. L'istruttoria di ammissibilità di cui al comma 1 è svolta dal Servizio Politiche Attive del Lavoro, sulla base dei requisiti soggettivi e completezza e regolarità della documentazione, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione, secondo l'ordine di ricevimento. L'esito della valutazione viene comunicato agli organismi formativi interessati.
3. L'omissione della firma a sottoscrizione della richiesta di iscrizione, non può essere sanata e comporta l'esclusione della domanda. Comporta, altresì, l'esclusione l'assenza della copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
4. L'iscrizione nell'Elenco regionale e gli eventuali aggiornamenti successivi, avvengono con cadenza trimestrale e solo in caso di presentazione di nuove istanze di iscrizione o di aggiornamento. Per determinare il trimestre di iscrizione o aggiornamento, farà fede la data del timbro postale di spedizione della documentazione richiesta a tali fini.
5. Relativamente ai termini di cui al comma 2, sono fatti salvi gli effetti dell'interruzione del procedimento derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del richiedente. In tale caso, il Servizio richiede le eventuali integrazioni e specificazioni necessarie all'istruttoria del procedimento, fissando un termine di adempimento e sospendendo il termine di conclusione. Trascorso inutilmente il termine fissato per le eventuali integrazioni, il procedimento è concluso negativamente d'ufficio. Ove la verifica porti a rilevare la non veridicità delle evidenze e delle dichiarazioni rese, il procedimento è concluso negativamente d'ufficio, fatte salve le conseguenze civili e penali disposte dalle vigenti leggi.
6. Il soggetto richiedente si impegna, pena la revoca dell'iscrizione all'Elenco regionale, a fornire a richiesta della Regione Umbria, anche nell'ambito delle procedure di *audit* proprie dell'accreditamento, la documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione sostitutiva sopra richiamata. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 la Regione effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR medesimo.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Articolo 6

DURATA DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Elenco regionale ha durata illimitata e decade al venir meno:
 - a) della condizione di organismo formativo accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia "Formazione continua e permanente";
 - b) del possesso di uno o più dei requisiti aggiuntivi richiesti all'articolo 2.
2. Gli organismi di formazione iscritti nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni naturali, ogni variazione sopravvenuta circa i requisiti di cui al precedente comma 1, ai fini della valutazione, da parte del Servizio competente, circa l'eventuale decadenza dell'iscrizione al Catalogo.
3. Gli organismi di formazione iscritti nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di confermare annualmente, a far data dalla propria iscrizione nelle Elenco regionale, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti all'art.2. In difetto, verrà avviata dal Servizio regionale competente, la procedura di decadenza.
4. Nel caso di decadenza, è facoltà dell'Amministrazione regionale procedere alla revoca, anche in via parziale, delle eventuali attività formative già affidate e/o alla loro ridefinizione.

Articolo 7

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO

1. Le richieste di aggiornamento vanno rivolte a: Regione Umbria, Direzione regionale programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro, via M. Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, tramite invio, a mezzo raccomandata A/R, dei modelli di cui agli allegati "B" e "B.1", debitamente compilati e sottoscritti in originale.

Articolo 8

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m.i., l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è:
2. Regione Umbria – Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro- via M. Angeloni, n. 61, 06124 Perugia – Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabrina Paolini - indirizzo e-mail: spaolini@regione.umbria.it.
3. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Sabrina Paolini
4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
5. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del T.U. approvato con Decreto Legislativo del 30/06/2003, n.196.
6. Titolare del trattamento dei dati di cui al precedente comma 4: Regione Umbria – Giunta Regionale.
7. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Politiche attive del Lavoro, Dr.ssa Sabrina Paolini.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Articolo 9

INFORMAZIONI SULL'AVVISO

1. Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile in internet nel sito della Regione Umbria: www.formazioneelavoro.regione.umbria.it.

Articolo 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Umbria adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione:
 - a) della D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1948 "Accreditamento Sedi Formative. Approvazione Regolamento e Dispositivo del Sistema Regione" ed il relativo allegato A "Regolamento per l'accREDITamento delle attività di formazione e/o orientamento" ed allegato B "Dispositivo di accREDITamento per le attività di formazione "a regime";
 - b) della D.G.R. 9 dicembre 2004, n.1948 "
 - c) della D.G.R. 23 aprile 2007, n.656/ "POR OB.3 - Sistema di mantenimento dell'accREDITamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione";
 - d) della L.R. 30 maggio 2007, n. 18, "Disciplina dell'apprendistato";
 - e) della D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 "Direttiva Crediti";
 - f) della D.G.R. n. 95 del 4 febbraio 2008 "POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 - AccREDITamento a regime e mantenimento dell'accREDITamento: ulteriori disposizioni";
 - g) del Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)", così come modificato dal Regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento regionale 27 gennaio 2010, n.1";
 - h) della D.D. 26 gennaio 2009, n.400 "Approvazione del "Bando aperto per l'iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato", in attuazione dell'art.8 del Regolamento regionale 18 settembre 2008, n.5 – Regolamento di attuazione della L.R. 30 maggio 2007, n.18 (Disciplina dell'apprendistato) e s.m.i.";
 - i) della D.G.R. 9 marzo 2009, n.300 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 maggio 2007, n.18 (Disciplina dell'apprendistato) – Istituzione del Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato - Iscrizioni";
 - j) della D.G.R. 6 aprile 2009, n. 473 "Atto di indirizzo delle azioni di orientamento rivolte alle persone nei percorsi dell'istruzione, formazione e lavoro";
 - k) della L.R. 15 aprile 2009, n. 7 "Sistema Formativo Integrato Regionale";
 - l) della D.D. 5 giugno 2009, n. 5303 "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato: iscrizioni, integrazioni, soggetti non ammessi";
 - m) della D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1619 "Specificazione delle norme di gestione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dell'offerta formativa per l'attuazione del diritto-dovere, in attuazione della D.G.R. n. 1429 del 03.09.2007";
 - n) della D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51 "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione";



Regione Umbria

Giunta Regionale

- o) della D.G.R. 18 febbraio 2010, n. 168 "Approvazione dell'aggiornamento del repertorio regionale dei profili professionali";
- p) della D.D. 26 luglio 2010, n. 6595 "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato: variazioni";
- q) della D.G.R. 31 gennaio 2011, n. 93 "Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18/01/10";
- r) del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- s) della D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1518 "Approvazione del repertorio regionale degli standard di percorso formativo",
- t) della D.G.R. 16 dicembre 2011, n.1562 "Apprendistato - Costituzione gruppo tecnico di lavoro regionale";
- u) della D.D. 23 gennaio 2012, n. 320 "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato: variazioni";
- v) della D.G.R. 24 aprile 2012, n.441 "Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011";
- w) dell' "Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti" del 12 aprile 2013;
- x) delle "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011)" adottate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 febbraio 2014.

ALLEGATO A

Regione Umbria
Direzione regionale
Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Via Mario Angeloni, 61
06129 PERUGIA

Oggetto: Avviso pubblico "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 d. lgs. n.167/2011".

Richiesta di iscrizione ed autocertificazione del possesso dei requisiti ai sensi dell'art.1, comma 2 dell'Avviso, riservata ai soggetti formativi già iscritti nel "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato" di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 209 e s.m.i.

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov. _____ il ____/____/____

residente in _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante di _____

con sede legale in _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____ p.e.c. _____

soggetto formativo già iscritto nel "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato" di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 209 e s.m.i.,

CHIEDE

l'iscrizione all' "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011",

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, che il soggetto formativo è ancora in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al previgente "Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato" di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 209 e s.m.i." e contemplati, altresì, all'art 2 dell'Avviso di cui all'oggetto e

ACCETTA

quanto disposto dall'Avviso medesimo, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dall'esercizio dei controlli da parte della Regione Umbria.

Luogo e data _____

Timbro dell'organismo formativo e
firma del Legale Rappresentante

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e negli allegati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Timbro dell'organismo formativo e
firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO B

Regione Umbria
Direzione regionale
Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Via Mario Angeloni, 61
06129 PERUGIA

Oggetto: Avviso pubblico "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 d. lgs. n.167/2011".

Richiesta di iscrizione/di aggiornamento.

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. _____ il ____/____/____
residente in _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di legale rappresentante di _____
con sede legale in _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale/Partita Iva _____ p.e.c. _____

CHIEDE¹:

☐ l'iscrizione

☐ l'aggiornamento

all' "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011.

A tale fine, consapevole che, ove sia rilevata la non veridicità delle evidenze e delle dichiarazioni rese, il procedimento è concluso negativamente d'ufficio, fatte salve le conseguenze civili e penali disposte dalle vigenti leggi, allega dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, di cui all'allegato B.1
e

ACCETTA

quanto disposto dall'Avviso aperto di cui all'oggetto, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dall'esercizio dei controlli da parte della Regione Umbria.

Luogo e data _____

Timbro dell'organismo formativo e
firma del legale rappresentante

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e negli allegati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

Timbro dell'organismo formativo e
firma del legale rappresentante

1 Barrare la voce che interessa.

ALLEGATO B1

**Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa
nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante
ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011**

**Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione o dell'aggiornamento
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445**

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov _____ il _____
residente in _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di legale rappresentante di _____
con sede legale in _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale/Partita Iva _____ p.e.c. _____

sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che il soggetto formativo è accreditato dalla Regione dell'Umbria (codice organismo _____ data accreditamento ____/____/____) per la macrotipologia "Formazione continua e permanente" e in vigenza della condizione di accreditamento e che, inoltre, dispone dei seguenti requisiti, come richiesto dall'art.2 dell'Avviso:

- **capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell'offerta formativa**, dimostrata attraverso possesso di titoli d'uso delle seguenti sedi cursuali ubicate nel territorio dell'Umbria², idonee nella destinazione d'uso dei locali e nel rispetto della normativa vigente, in materia di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.), prevenzione incendi e antinfortunistica:

Sede n1

Denominazione della sede: _____
Indirizzo (via/piazza, n° civico) _____
Comune _____ C.A.P. _____ Provincia _____
Titolo di dimostrazione del possesso d'uso³: _____
sottoscritto in data _____ con⁴ _____
nella persona di _____
in qualità di _____

Sede n.2

Denominazione della sede: _____
Indirizzo (via/piazza, n° civico) _____
Comune _____ C.A.P. _____ Provincia _____
Titolo di dimostrazione del possesso d'uso⁵: _____
sottoscritto in data _____ con⁶ _____
nella persona di _____
in qualità di _____

² Aggiungere sedi se necessario.

³ Indicare la denominazione del documento che definisce il diritto d'uso della sede formativa, completando i successivi campi sulla base delle caratteristiche dello stesso.

⁴ Soggetto giuridico con cui il soggetto formativo sottoscrive il documento.

⁵ Indicare la denominazione del documento che definisce il diritto d'uso della sede formativa, completando i successivi campi sulla base delle caratteristiche dello stesso.

⁶ Soggetto giuridico con cui il soggetto formativo sottoscrive il documento.

ALLEGATO B1

- **raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con gli enti bilaterali**⁷, dimostrata attraverso i seguenti documenti⁸:

Denominazione del documento: _____

Data del documento: _____

sottoscritto in data _____ con⁹ _____

nella persona di _____

in qualità di _____

e
con¹⁰ _____

nella persona di _____

in qualità di _____

- **esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti**, dimostrata attraverso i seguenti documenti¹¹:

Denominazione del documento _____

Data del documento _____

Attività formativa svolta _____

nel periodo dal _____ al _____ su finanziamento di _____

Luogo e data _____

Timbro dell'organismo formativo e
firma del Legale Rappresentante

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità)

⁷ vedasi art. 5 lettera b)

⁸ Indicare di seguito i documenti da cui si vince il possesso del requisito, riferendosi alle fattispecie di cui all'articolo 5, "Possesso dei requisiti richiesti", lettera b) dell'Avviso aperto. Aggiungere righe se necessario.

⁹ Denominazione dei soggetti (associazione dei datori/dei prestatori ed ente bilaterale) con cui il soggetto formativo ha sottoscritto il documento.

¹⁰ Denominazione dei soggetti (associazione dei datori/dei prestatori ed ente bilaterale) con cui il soggetto formativo ha sottoscritto il documento.

¹¹ Indicare di seguito i documenti da cui si vince il possesso del requisito, riferendosi alle fattispecie di cui all'articolo 5. "Possesso dei requisiti richiesti", lettera c) dell'Avviso aperto. Per "attività formativa in oggetto" si intende la denominazione formale del percorso/corso/modulo realizzato a favore degli apprendisti. Aggiungere righe se necessario.